

SI PRENOTI A DEBITO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 341/2025

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Laura De Simone Presidente
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
dott. Rosa Grippo Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata in data 5.3.25

DA

COMPAL SRL 03796850125 con l'avv. Andrea Bettini

IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 5.3.25 parte debitrice ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 287 co. 4 CCI; osserva quanto segue.
- sussiste, ai sensi dell'art. 287 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che la società debitrice è controllata al 100% dalla società GASDA srl, già assoggettata alla LG di gruppo con sentenza pronunciata in data 23.5.24 dall'intestato Tribunale;
- la società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e ha dimostrato l'intervenuto superamento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
- si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121CCII come risulta desumibile;
- 1) dalle dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso in proprio;
- 2) dai dati dei bilanci di esercizio in atti;
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 287 CCI, con nomina, in base alla norma citata, dello stesso GD assegnatario della LG di gruppo e dei medesimi Curatori;

Dev'essere poi accolta l'istanza ex art. 211 CCI, attesa l'attività di gestione del Centro commerciale, che si esplica nella prosecuzione dei contratti di affitto in essere;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di COMPAL SRL 03796850125, con sede in Gallarate, largo Camussi 5, nell'ambito della LG unitaria ex art. 287 CCI già dichiarata aperta con riferimento alla capogruppo GASDA srl in data 23.5.24;

2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

3) NOMINA Curatori la dott.ssa Maddalena Dal Moro, l'avv. Bianca Lanzilotta e il dott. Vincenzo Masciello già nominati nell'ambito della LG di gruppo sopra menzionata;

AUTORIZZA

la Curatela a proseguire l'esercizio dell'impresa

AUTORIZZA

la Curatela, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno 16.7.25 ad ore 11.20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato

l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dalla Curatela, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

SEGNALA

alla Curatela che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Milano, il 20.3.25

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale